

A cura di Pasquale Pirone

Decreto - Legge 148/2017

Le misure fiscali

Categoria: **Finanziaria**
 Sottocategoria: **Legge di Bilancio 2018**

Entra in vigore il 16 ottobre 2016 il Decreto – Legge n. 148/2017 collegato alla manovra di bilancio per il 2018. In esso sono contenute anche delle disposizioni di natura fiscale, come ad esempio la completa neutralizzazione dell'aumento IVA ed una nuova edizione della rottamazione dei carichi affidati all'Agente della riscossione.

Premessa

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 16 ottobre 2017, il Decreto-Legge n. 148/20107 collegato alla Legge di Bilancio 2018 e contenente disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili.

Tra le novità (fiscali) in esso contenuto si segnalano le seguenti (che saranno espone nel presente elaborato):

Cosa	Art. di riferimento
Neutralizzazione aumento Iva	Art. 5
Estensione della definizione agevolata dei carichi fiscali e contributivi	Art. 1 (commi 1 e 2)
Estensione dello split payment a tutte le società controllate dalla P.A.	Art. 3
Credito d'imposta per investimenti pubblicitari	Art. 4
Sospensione versamenti soggetti alluvionati	Art. 2 commi da 1 a 5
Ripresa adempimenti e versamenti contributivi di soggetti terremotati	Art. 2 comma 7

Il Decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione in GU.

Neutralizzazione aumento IVA

Si reperiscono ulteriore risorse per evitare l'aumento delle aliquote Iva previsto nel 2018, che sarà completamente neutralizzato con le misure che saranno adottate con la Legge di Bilancio.

Al riguardo era previsto che:

Aliquota IVA attuale	2018	2019	2020	2021
4%	4%	4%	4%	4%
10%	11,14%	12%	12%	12%
22%	25%	25,4%	24,9%	25%

Secondo quanto detto nel Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 50 del 13/10/2017 e n. 51 del 16/10/2017:

- ↳ ci sarà la completa neutralizzazione di predetti aumenti (il che si traduce nel dire che anche per i prossimi anni i livelli di aliquote IVA rimarranno quelli attualmente in vigore ossia: 4%, 10% e 22%).

Estensione della definizione agevolata dei carichi fiscali e contributivi


La misura, conosciuta come ‘rottamazione delle cartelle’, amplia la possibilità per i contribuenti che non hanno completato gli adempimenti della definizione agevolata introdotta con il D.L. 193/2016, di mettersi in regola e accedere alle agevolazioni previste per il pagamento del debito tributario o contributivo affidato all’Agente della Riscossione (si versano le cifre del tributo e gli interessi legali senza sanzioni ed interessi di mora). In particolare:

Rottamazione cartelle	
Novità	Descrizione
Proroga scadenza rate	Per coloro, che hanno aderito alla definizione agevolata delle somme iscritte nei carichi affidato ad Equitalia dal 2000 al 2016, è prevista la proroga dei pagamenti delle rate di luglio e settembre 2017 al 30/11/2017. In questo modo i contribuenti che per errori, disguidi o mancanza di liquidità non avevano potuto effettuare i versamenti, vengono riammessi alla ‘rottamazione’ senza ulteriore addebito.
Le istanze respinte	È data la possibilità di accedere alla definizione agevolata dei carichi ai debitori che in precedenza si erano visti respingere le istanze perché non in regola con il pagamento delle rate, in scadenza al 31/12/2016, dei piani di dilazione in essere al 24/10/2016. Tale facoltà può essere esercitata a condizione che: <ul style="list-style-type: none"> ↳ si presenti istanza all’agente della riscossione entro il 31 dicembre 2017; ↳ si versino entro il 31 maggio 2018 le rate non corrisposte dei piani di dilazione (in caso di mancato versamento l’istanza è improcedibile); ↳ si paghino nel numero massimo di tre rate di pari ammontare, scadenti nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2018, le somme dovute (ossia quelle affidata all’Agente della Riscossione a titolo di capitale ed interesse e quelle maturate a titolo di aggio e rimborso spese, nonché, a decorrere dal 1° agosto 2017, gli interessi di cui all’articolo 21, primo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602). Nell’istanza presentata per l’ammissione, il debitore deve indicare il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento delle somme dovute (massimo 3 rate). Una volta presentata l’istanza, l’Agente della Riscossione, comunica: <ul style="list-style-type: none"> ↳ entro il 31 marzo 2018, l’importo delle rate scadute e non pagate;

	<ul style="list-style-type: none"> ↳ entro il 31 luglio 2018, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché' delle relative rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. <p>Si tenga, infine presente che, la presentazione dell'istanza in commento produce gli effetti di cui al comma 5 art. 6 D.L. 193/2016, ossia:</p> <ul style="list-style-type: none"> ↳ sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto di tale dichiarazione; ↳ l'Agente della Riscossione, relativamente ai carichi definibili, non può avviare nuove azioni esecutive, ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati; ↳ non si applica la proroga di un anno prevista per i comuni terremotati (Regioni di Abruzzo, Umbria, Marche e Molise).
<p>Rottamazione - bis</p>	<p>E' ampliato il raggio d'azione della definizione agevolata che potrà essere applicata anche ai carichi affidati all'Agente della Riscossione dal primo gennaio al 30 settembre 2017 (la precedente 'rottamazione' comprendeva i carichi fino al 31 dicembre 2016).</p> <p>A tal fine, il contribuente dovrà:</p> <ul style="list-style-type: none"> ↳ presentare domanda entro il 15 maggio 2018 (il modello di domanda sarà disponibile dal 31/10/2017); ↳ eseguire il pagamento delle somme dovute in un numero massimo di cinque rate di pari importo nei mesi di luglio, settembre, ottobre e novembre 2018 e febbraio 2019. <p>L'Agente della Riscossione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ↳ avviserà (con posta ordinaria), entro il 31 marzo 2018, circa i carichi affidati nel periodo 01/01/2017 – 30/09/2017 e per i quali alla predetta data ancora risulta notificata alcuna cartella di pagamento; ↳ comunicherà, entro il 30 giugno 2018, le somme dovute a seguito della definizione. <p>E' altresì previsto che:</p> <p>A seguito della presentazione della dichiarazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ↳ per i debiti relativi ai carichi definibili e fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute per la definizione, è sospeso il pagamento dei versamenti rateali, scadenti in data successiva alla stessa presentazione e relativi a precedenti dilazioni in essere alla medesima data; ↳ la possibilità della definizione in commento può essere esercitata senza che risultino adempiti i versamenti relativi ai piani rateali in essere.

Credito d'imposta per investimenti pubblicitari

Le imprese e i lavoratori autonomi possono fruire anche per gli investimenti sostenuti nella seconda metà del 2017 del credito di imposta previsto per le campagne pubblicitarie su quotidiani, periodici, e sulle radio e tv locali.



La percentuale aumenta al 90% nel caso di microimprese, PMI e Start-up innovative.

Estensione Split Payment

Il meccanismo della scissione dei pagamenti dell'Iva sull'acquisto di beni e servizi, strumento efficace per contrastare l'evasione fiscale, attualmente previsto per tutte le amministrazioni dello Stato, gli enti territoriali, le università, le aziende sanitarie e le società controllate dallo Stato, viene ulteriormente esteso.

In particolare si renderà applicabile anche nei confronti di tali soggetti:
1) enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
2) fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento;
3) società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 2), del Codice Civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
4) società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del Codice Civile, da amministrazioni pubbliche o enti e società di cui ai precedenti punti e punto 5);
5) società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, da amministrazioni pubbliche o enti e società di cui ai predetti punti 1), 2), 3) e 4);
6) società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa Italiana identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.

Sospensione versamenti soggetti alluvionati

Altre disposizioni riguardano i soggetti colpiti dalle alluvioni del 9 settembre 2017. In particolare è stato disposto che:



Comuni alluvionati	
Beneficiari	Agevolazione
<p><i>Persone fisiche che alla data del 9 settembre 2017, avevano la residenza, ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e di Collesalvetti (provincia di Livorno).</i></p>	<p>Sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della Riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 (si tratta degli atti derivanti da accertamenti esecutivi):</p> <p>↳ scadenti nel periodo compreso tra il 9/09/2017 ed il 30/09/2018.</p> <p>Gli adempimenti/versamenti sospesi dovranno essere eseguiti in unica soluzione entro il 16 ottobre 2018.</p>
<p><i>Persone diverse dalle persone fisiche che alla data del 9 settembre 2017 la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e di Collesalvetti (provincia di Livorno).</i></p>	



Nota bene

La sospensione in commento non si applica alle ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti d'imposta. Tuttavia si applica la non punibilità (articolo 6, comma 5, del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472) nel caso di impossibilità dei sostituti ad effettuare gli adempimenti e i versamenti delle predette ritenute nei termini previsti. Inoltre è previsto che, limitatamente al comune di Livorno, la sospensione è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l'inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, ai sensi del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli Uffici della Agenzia delle Entrate territorialmente competente.



Normativa

Ripresa adempimenti e versamenti contributivi di soggetti Terremotati

Al comma 7 dell'**art. 2 del D.L. 148/2017** è disposto che all'articolo 48, comma 13, del Decreto-Legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 dicembre 2016, n. 229, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «*Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 31 maggio 2018, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2018.*».

Ciò sta semplicemente significando che:

- ↳ è prorogato al 31/05/2018 (in luogo del 30/10/2017) il termine per la ripresa degli adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali (compresi quelli INAIL) per i soggetti che ne hanno beneficiato perché ricadenti in uno dei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Molise colpiti dagli eventi sismici avuti inizio il 24 agosto 2016.

Tali soggetti, dunque:

- ↳ potranno versare quanto dovuto in unica soluzione entro il predetto nuovo termine del 31/05/2017 senza vedersi applicare sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2018.

Normativa e prassi

- D.L. n. 193/2016;
- D.L. 148/2017 Legge n. 225/2016;
- Provvedimento Agenzia delle Entrate Prot. n.194409/2017.